



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**1^ Sezione Lavoro**

n. 33627/16 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

T R A

- elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini 8, presso lo studio dell'avv. Salvatore Fachile che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso

ricorrente

E

**ASL ROMA 1**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Borgo S. Spirito 3, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gloria di Gregorio e Andrea Mollo in virtù di delega in calce alla memoria difensiva

convenuta

all'udienza del 17.2.2017 ha pronunciato la seguente sentenza

**DISPOSITIVO**

dichiara il diritto di  di ottenere dalla ASL Roma 1 l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) con decorrenza giugno 2016 e condanna la predetta Asl a provvedere in conformità con quanto sopra;

condanna l'Asl convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 750,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

cittadina irachena e rifugiata in Italia con la propria famiglia, già in possesso del beneficio, a termine, dell'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (con il codice E06, quale richiedente

protezione internazionale), ha fatto richiesta alla Asl Roma 1 di ottenere la medesima esenzione con il codice E02 (prevista in favore di soggetti privi di occupazione e di reddito).

La  si è vista rigettare la domanda poiché la Asl ha ritenuto che il suo stato di “inoccupata” non le consentisse di ottenere detto beneficio, previsto invece in favore delle persone “disoccupate” e cioè dei soggetti in precedenza già occupati.

Il motivo del diniego della Asl è illegittimo.

L’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015 stabilisce infatti che “... *le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione*”.

Ciò che rileva, pertanto, è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa.

Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione.

D’altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.

In accoglimento della domanda, va pertanto dichiarato il diritto di parte ricorrente di ottenere dalla ASL Roma 1 l’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (con il codice E02) con decorrenza giugno 2016 (primo giorno del mese successivo alla domanda/diffida). Alla Asl convenuta va pertanto ordinato di provvedere in conformità con quanto sopra.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Roma, 17.2.2017.

Il giudice  
Massimo Pagliarini